



Trento, 25 marzo 2010
LM/lb
CIRCOLARE N. 20/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

Agli Ordini professionali:

Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti
Collegio dei Geometri
Collegio dei Periti industriali
Ordini Agronomi-Forestali e Geologi

Inviata tramite e-mail

e p.c. Egregio Signor
Mauro Gilmozzi
Assessore all'urbanistica,
enti locali e personale della
Provincia Autonoma di Trento
Via Vannetti 32
38122 TRENTO

OGGETTO: precisazioni relative alla valutazione strategica ambientale ed alla procedura di rendicontazione urbanistica

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello Urbanistica e Governo del Territorio.

Con la presente, a seguito degli approfondimenti esperiti in collaborazione con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, si intendono proporre alcuni indirizzi operativi volti a chiarire agli interessati (comuni, comunità e professionisti) alcuni aspetti inerenti alla disciplina dettata in materia di valutazione ambientale strategica. A seguito dell'entrata in vigore del d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., che modifica il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), da qui in avanti denominato "Regolamento VAS", ed introduce le "Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale" che si configurano come Allegato III del citato regolamento, risulta completato il quadro normativo che disciplina l'obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti ed anche alle concessioni edilizie in deroga nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 349



del 26 febbraio 2010, recante "Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'Allegato III (punto 7 dell'Ambito di applicazione) delle disposizioni regolamentari di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg." sono state inoltre fornite indicazioni di carattere metodologico rispetto alle fasi da seguire nei procedimenti di formazione dei piani subordinati (PRG, PTC e Piani dei parchi naturali provinciali).

Il procedimento urbanistico comprende la fase di autovalutazione strategica quale elemento integrante e costitutivo del processo pianificatorio medesimo. Non si tratta infatti di un'istruttoria aggiuntiva o facoltativa rispetto alle fasi procedurali delineate dalla legge urbanistica provinciale. Tale considerazione vale ovviamente anche ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico professionale diretto alla redazione dello studio ambientale medesimo e della quantificazione delle relative competenze tariffarie.

Prendendo spunto da quanto già evidenziato con circolare dell'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale prot. n. 1812 di data 2 marzo 2010, si intendono esaminare alcuni aspetti procedurali riguardanti la rendicontazione urbanistica relativa all'attuale fase transitoria, in attesa della formazione dei piani territoriali delle comunità, con riferimento in primo luogo alle varianti al PRG, comprese quelle relative ai piani attuativi che comportano variante al PRG a norma dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, ed anche ai procedimenti di rilascio delle concessioni edilizie in deroga nel caso di contrasto dell'intervento con la destinazione di zona.

1. Procedimenti relativi alle varianti ai piani

La disciplina provinciale impone agli attori del sistema pianificatorio di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale ovvero con la verifica di assoggettabilità oppure, in alternativa, di motivare le ragioni dell'esclusione del singolo procedimento dalla c.d. autovalutazione.

La struttura organizzativa competente alla verifica suddetta, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del regolamento VAS, è individuata, a seconda dei casi, nelle seguenti strutture o soggetti:

- la struttura tecnica, nel caso di amministrazioni che nell'organico dispongano di un tecnico abilitato;
- il tecnico incaricato della redazione della variante al PRG, nel caso di amministrazioni che siano prive di una propria struttura tecnica abilitata;
- il tecnico che provvede all'istruttoria della pratica, nel caso di procedimento di concessione edilizia in deroga.

Alla struttura organizzativa competente è pertanto assegnato il compito di verificare preliminarmente, anche tenendo conto delle risposte alle domande frequenti (faq) ed alla documentazione pubblicata sul sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento (<http://www.urbanistica.provincia.tn.it>):

- a) se l'autovalutazione - rendicontazione è d'obbligo, in quanto la variante riguarda:
- siti e zone della rete Natura 2000 che, quindi, richiedono la valutazione di incidenza;
 - trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o delle aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;



- ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);
- b) se procedere alla verifica di assoggettabilità per valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi sull'ambiente per i casi richiamati ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Regolamento VAS;
- c) se ricorrono le condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8, del Regolamento VAS. In questo caso le motivazioni dell'esclusione sono richiamate nella deliberazione di adozione del provvedimento.

Questa fase preliminare va condotta dalla struttura organizzativa competente, in stretto accordo con la struttura ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento. Al riguardo, qualora l'Amministrazione non sia dotata di struttura ambientale, sia la Provincia (suoi enti strumentali) e comunità, che il Consorzio dei comuni trentini possono prestare supporto tecnico ai comuni, nel senso di rendere una consulenza mirata a stabilire se sussistono cause di esclusione o di esonero oppure se sia necessario procedere alla vera e propria verifica di assoggettabilità o alla rendicontazione urbanistica.

Al fine della determinazione preliminare di cui sopra, assume particolare importanza un'attenta disamina delle condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8, del Regolamento VAS, di seguito specificate nel dettaglio:

- *lettera a).* Non sono soggetti a rendicontazione i piani attuativi, eccetto quelli che comportano variante al PRG. In questo secondo caso, infatti, la verifica preliminare da effettuare è la medesima di una variante al PRG;
- *lettera b).* Non sono soggetti a rendicontazione le rettifiche degli errori materiali. Per la definizione di errore materiale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
- *lettera c).* Non sono soggette a rendicontazione le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi. E' questa una casistica nella quale rientrano anche le modifiche a elementi geometrici delle costruzioni (come definiti all'articolo 2 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010), a condizione che ciò non comporti una variazione degli indici edificatori;
- *lettera d).* Non sono soggette a rendicontazione le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione. Questa condizione di esonero riguarda le varianti concernenti singole opere ed interventi non soggetti a VIA e che non comportano nuove rilevanti potenzialità edificatorie, in contesti edificati;
- *lettera e).* Non sono soggette a rendicontazione le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per le quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative, nonché gli adempimenti previsti dall'articolo 34, comma 3, della legge urbanistica provinciale per i quali non è richiesta la procedura di variante;
- *lettera f).* Non sono soggette a rendicontazione le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già



contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica o per la reiterazione del vincolo stesso. Si tratta di quelle previsioni riservate ai piani sovraordinati al PRG, ma cui quest'ultimo conferisce efficacia conformativa così disposto dall'articolo 29, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Come precisato nel regolamento l'esonero dalla rendicontazione avviene solo se in sede di pianificazione sovraordinata è stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica;

- *lettera g).* Non sono soggette a rendicontazione le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

A seguito dell'esame preliminare di cui sopra, nel caso in cui si proceda alla verifica di assoggettabilità (screening), il tecnico incaricato della redazione della variante, che può anche coincidere con il tecnico responsabile della struttura organizzativa competente, avvalendosi della struttura ambientale comunale ed unitamente ad eventuali ulteriori professionisti incaricati di apporti specialistici, provvede alla redazione del documento di *screening*. Se in esito alla procedura di verifica si esclude l'obbligo della rendicontazione urbanistica, le motivazioni della non applicazione dell'autovalutazione saranno esplicitate nel provvedimento di adozione al quale è allegato anche il "*Documento di verifica di assoggettabilità*".

Nei casi in cui si deve provvedere all'elaborazione del "*Rapporto ambientale*", questo deve essere firmato dal tecnico incaricato della redazione della variante e dagli eventuali ulteriori professionisti incaricati di apporti specialistici (è il caso dei responsabili della valutazione di incidenza ricompresa nel rapporto ambientale).

2. Procedimenti relativi alle deroghe urbanistiche

Per quanto riguarda le richieste di deroga relative ad interventi in contrasto con la destinazione di zona, fatti salvi i casi in cui ricorrono le condizioni di esonero riconducibili ai criteri indicati all'articolo 3 bis, comma 8, il richiedente dovrà allegare all'istanza anche il "*Documento di verifica di assoggettabilità*", o il rapporto ambientale se ricorrono le condizioni di obbligatorietà della procedura di rendicontazione urbanistica.

In ragione di quanto sopra, quindi, ogni qualvolta venga presentata una richiesta di concessione edilizia in deroga relativa ad opere in contrasto con la destinazione di zona, se la struttura organizzativa competente verifica che non ricorrono le condizioni di esonero ed all'istanza non è allegata la documentazione prevista dal regolamento in materia di valutazione strategica, l'Amministrazione comunale dovrà procedere a sospendere il procedimento ai fini dell'integrazione della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Caschi

Il Presidente
dott. Mario Simoni